



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

19/172/CR6/C5

**POSIZIONE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME PER
UNA UNIFORME APPLICAZIONE DELLE NORME RELATIVE ALLA
“CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DEL RIFIUTO” IN SEGUITO
ALL’ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 55/2019**

Il 18.06.2019 è entrata in vigore la Legge n. 55/2019 di conversione del D.L. n. 32/2019 (c.d. "sblocca cantieri") che, al comma 19, ha modificato il comma 3 dell’art. 184-ter del D. Lgs 152/2006 relativo alla cessazione della qualifica di rifiuto, disciplinando come le autorizzazioni debbano essere rilasciate dalle Autorità competenti, senza nulla dire esplicitamente riguardo alle autorizzazioni già in vigore prima della Legge n. 55/2019 (18/06/2019) sulla base dell’allora vigente art. 184-ter del D. Lgs 152/06 e dei criteri stabiliti dalla direttiva 2008/98/UE. Ciò determina un dubbio interpretativo che le Regioni ritengono necessario chiarire al fine di assicurare una uniforme applicazione sul territorio nazionale e regionale.

In attesa che il Ministero dell’Ambiente, più volte sollecitato sull’argomento, si esprima, la questione è stata esaminata a livello interregionale.

Le Regioni hanno valutato che:

- gli impianti a cui ad oggi verrebbero revocate parzialmente o integralmente le autorizzazioni, contribuiscono a implementare le quote di recupero e riciclo in quanto la loro attività è finalizzata a trasformare un rifiuto in una materia che sostituisce una materia prima;
- con la chiusura parziale o totale di impianti di riciclo verrebbero meno intere filiere di recupero, e che i rifiuti ad oggi recuperati dovranno essere inviati al recupero energetico se aventi adeguato PCI o addirittura a smaltimento in discarica compromettendo l’attuazione della gerarchia comunitaria che privilegia il riciclo a qualsiasi forma di smaltimento;
- le autorizzazioni già rilasciate garantiscono comunque la tutela dell’ambiente e della salute, essendo rilasciate nel rispetto dei criteri fondamentali della direttiva europea che prevedeva e prevede che l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto recuperati non devono portare ad impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.

Nelle more del pronunciamento della competente struttura Ministeriale appare ragionevole l'interpretazione che salvaguarda le autorizzazioni in corso ferma restando la garanzia del livello di tutela ambientale già in essere.

Detta interpretazione appare anche in linea con la volontà del legislatore che il 30 luglio 2019 ha approvato in Senato la legge di delegazione europea 2018 da cui emerge la volontà di fare salve le autorizzazioni esistenti e consentirne il rinnovo. Tale volontà è poi significativamente espressa nel dare la delega al recepimento della direttiva (UE) 2018/851 che prevede esplicitamente la possibilità di consentire le autorizzazioni caso per caso.

Per quanto sopra detto e considerata l'incertezza interpretativa attuale, le Regioni e le Province autonome, nelle more di un pronunciamento statale, ritengono che non si debba intervenire sui titoli autorizzativi vigenti in modo irreversibile e che non si debba procedere, per ora, a stralciare le operazioni di recupero già autorizzate e conformi alla norma ai tempi vigente.

Resta fermo che i procedimenti relativi a nuove autorizzazioni o a rinnovi di autorizzazioni vigenti dovranno essere invece valutati sulla base del nuovo testo dell'art. 184-ter, non potendosi autorizzare cessazioni di qualifica del rifiuto non previste da regolamenti comunitari o da decreti e norme nazionali.

Roma, 24 ottobre 2019